



COMUNE DI ZUGLIO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 25/11/2021

OGGETTO:Piano annuale di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, situazione al 31 dicembre 2020.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venticinque** del mese di **novembre** convocato per le ore **20.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto

Sono intervenuti:

Nome	Carica	Presente	
M.d.L. Battista Molinari	Sindaco	Si	
Marco Zamolo	Consigliere	Si	
Katia Morassi	Consigliere	Si	
Sara Simonetti	Consigliere	Si	
Ivan Molinari	Consigliere	Si	
Tania Muser	Consigliere		No
Luigi Paglione	Consigliere	Si	
Sabrina Adami	Consigliere		No
Domenico Romano	Consigliere		No
Cassandra Agostinis	Consigliere		No
Samanta Straulino	Consigliere	Si	
		7	4

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 17, comma 12, L.R.
n.17/04

Assume la presidenza il **M.d.L. Battista Molinari** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa **Daniela Peresson**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 124/2015, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
RILEVATO che in base al TUSP di cui sopra, ed in particolare:

- > Ai sensi dell'art. 4, comma 1, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- > Ai sensi dell'art. 4, comma 2, le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società, esclusivamente, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - > Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - > Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
 - > Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - > Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - > Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- > Ai sensi dell'art. 4, comma 3, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- > Ai sensi dell'art. 4, comma 7, sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 20 del suddetto testo unico entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere, con proprio provvedimento, ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;

TENUTO CONTO che ai fini della verifica di cui sopra, devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del testo unico - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- > Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del testo unico;
- > Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del testo unico, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- > Previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP:

- > Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- > Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- > Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- > Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- > Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- > Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP per l'adozione del piano di razionalizzazione per il triennio 2017-2019 la soglia del fatturato medio è fissata in €. 500.000,00;

RILEVATO, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'art. 1 comma 723 della legge di bilancio 2019, ha aggiunto all'articolo 24 del TUSP, il comma 5bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

ACCERTATO, pertanto, che alla luce delle disposizioni di cui sopra le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'art. 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione, o laddove questa abbia avuto esito negativo, sono autorizzate - dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'art. 24, parimenti, le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021, in ogni caso rimane ferma la possibilità di procedere ugualmente all'alienazione;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stata effettuata la revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del TUSP 175/2016, nella quale, tra le altre, veniva data disposizione per una verifica sulla utilità nel mantenimento delle quote della Società ESCO MONTAGNA FVG SRL;

VISTA altresì la propria deliberazione n._30_ del 29/09/2020 esecutiva, con la quale è stata effettuata la revisione periodica delle Società Partecipate al 31/12/2018 ed inoltre viene data disposizione per recedere dalla partecipata ESCO MONTAGNA FVG srl;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipate possedute al 31 dicembre 2020 come risultante dalla Relazione Tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del TUEL 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 7 presenti resi ed espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Zuglio alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), come meglio illustrata nella Relazione Tecnica che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute dall'ente in quanto sussistono le condizioni giuridiche per il loro mantenimento e per le motivazioni illustrate nell'allegata Relazione;

DENOMINAZIONE SOCIETÀ'	ANNO COSTITUZIONE	%ALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	CONTROLLATA Art. 2359 c.c.	QUOTATA	HOLDING PURA
C.A.F.C. S.p.A.	1931	0,0305	NO	NO	NO
CO.S.I.L.T.	1964	3,97	NO	NO	NO
A&T 2000 S.p.A.	1998	0,098	NO	NO	NO

3. Di confermare la dismissione delle quote possedute, per la percentuale dello 0,364%, della Società ESCO MONTAGNA FVG SRL, per le motivazioni e con le modalità espresse con propria delibera n. 30 di data 29/09/2020;
4. Di incaricare gli Uffici preposti alla formalizzazione di tutti gli atti necessari per procedere alla dismissione della suddetta partecipata;
5. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore del conto;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il F.V.G.;
7. Di trasmettere, inoltre, l'esito della ricognizione in via telematica al MEF - Dipartimento del Tesoro.

S U C C E S S I V A M E N T E

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 7 presenti resi ed espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 - 19° comma - della L.R. 21/2003

IL PRESIDENTE

f.to **M.d.L. Battista Molinari**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Daniela Peresson**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **29/11/2021** al **14/12/2021** a sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 15, L. R. 21/2003.

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to **Stefania Valdes**

Lì, _____

Copia conforme all'originale

addì _____

Il Funzionario Incaricato
